



Città di Lonato del Garda
Provincia di Brescia

Regolamento di Polizia Urbana



© Can Stock Photo - csp7227327

Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 44
del 28 settembre 2012
modificato con deliberazioni:
G.C. n. 123 del 16/07/2013
C.C. n. 7 del 3/6/2014
C.C. n. 72 del 22/12/2015
C.C. n. 70 del 28/12/2017
C.C. n. 21 del 12/06/2018
C.C. n. 31 del 29/04/2019
C.C. n. 47 del 19/06/2019

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina della polizia urbana)

1. Il presente Regolamento disciplina la polizia urbana.
2. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:
 - il decoroso svolgimento della vita cittadina,
 - l'integrità del pubblico demanio comunale,
 - l'ambiente e il benessere animale.
3. Le norme del Regolamento di polizia urbana disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2

(Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia urbana)

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. L'attività di prevenzione in materia di polizia comunale e l'attività di accertamento relativa a determinate violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, può altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 3

(Ruolo del Volontariato)

1. Il Comune riconosce nel Volontariato una componente essenziale della comunità locale.
2. Il Comune promuove la formazione di volontari da impiegare, in concorso con le istituzioni pubbliche, per le attività di sensibilizzazione della cittadinanza verso forme di condotte ispirate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della civile e solidale convivenza.

Art. 4

(Compiti dei volontari)

1. I volontari, in concorso con la Polizia Locale e con le istituzioni pubbliche, svolgono:

- a) attività di sensibilizzazione finalizzata al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della coscienza civica;
- b) possono essere impiegati davanti alle scuole per assistere i bambini durante l'attraversamento della strada e lungo gli itinerari casa scuola ("pedibus"), eventualmente realizzati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito della cultura dello sviluppo sostenibile;
- c) provvedono alla vigilanza dei parchi pubblici;
- d) forniscono, in caso di manifestazioni comportanti l'istituzione di temporanei divieti di circolazione o altri divieti, utili informazioni ai cittadini relativamente agli itinerari alternativi, ai divieti istituiti e ai programmi delle manifestazioni;
- e) collaborano nello svolgimento dei compiti di protezione civile comunale;
- f) forniscono ogni ulteriore forma di collaborazione ritenuta utile dall'Amministrazione Comunale.
- g) **collaborano nelle attività di salvaguardia e manutenzione delle aree pubbliche comunali¹**

Art.5

(Requisiti soggettivi dei volontari)

1. Possono essere ammessi a svolgere i compiti di cui all'articolo 4 i cittadini maggiorenni, di ambo i sessi, residenti o **contribuenti²** nel Comune di Lonato del Garda o, se non residenti nel medesimo, iscritti ad associazioni di volontariato formalmente riconosciute e aventi una sede locale nella provincia di Brescia, che non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi e che, in caso di specifici compiti, abbiano superato i corsi di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Corsi di formazione e di addestramento)

1. La Giunta Comunale promuove corsi di formazione e di addestramento, definisce le modalità di svolgimento dei corsi ed il contenuto dei programmi dei medesimi.
4. I corsi possono anche concludersi con un esame teorico-pratico

Art. 7

(Nomina)

1. I volontari comunali sono nominati con provvedimento del Sindaco.
2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti dei volontari.
3. Nell'espletamento del servizio i volontari indossano gli idonei accessori forniti dal Comune di Lonato del Garda.

¹ Il testo della lettera g) è stato aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015

² La parte in grassetto costituisce la modifica introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015

4. Ogni volontario è munito di un tesserino personale contenente una foto tessera nonché i suoi dati personali. Nell'esercizio dei propri compiti, i volontari si qualificano mediante l'esibizione del tesserino.

Art. 8
(Sospensione revoca dell'incarico)

1. Con atto adottato dal Sindaco, il volontario può essere sospeso dall'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 in caso di abuso e/o accertate irregolarità.
2. In caso di gravi irregolarità o reiterazione delle medesime, il provvedimento di nomina viene revocato.

Art. 9
(Ordinanze Comunali)

Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 10
(Sanzione amministrativa pecuniaria)

1. La sanzione amministrativa pecuniaria è la misura di carattere punitivo, inflittiva di una pena pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro – stabilita dal regolamento o dall'ordinanza tra un importo minimo e un importo massimo – comminata al trasgressore di regolamenti e ordinanze comunali.
2. Salvo diversa disposizione di legge e fatte salve le sanzioni previste dalle norme speciali, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e per l'inosservanza alle ordinanze comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro **€. 166,67³** a Euro 500,00⁴, ai sensi dell'art. 7 bis del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
3. La Giunta comunale determina con apposita deliberazione, sanzioni diverse entro i limiti edittali di cui al precedente comma avendo riguardo alla gravità della infrazione prevista ed al danno sociale che ne può conseguire dalla sua inosservanza.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
5. Il rapporto previsto dall'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n.689, è presentato al Responsabile che ha emesso l'ordinanza o competente all'applicazione delle norme del regolamento.

³ *La parte in grassetto costituisce la modifica introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015*

⁴ *Si rappresenta che per le violazioni agli articoli 20, 21 e 22, le sanzioni amministrative sono state quantificate con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 16/7/2013 da Euro 100,00 a Euro 500,00*

6. Quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune, il Responsabile competente in materia può ordinare al trasgressore e alla persona civilmente responsabile o solidalmente obbligata, il ripristino dello stato quo ante o la eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine. Qualora gli interessati non vi ottemperino, il Responsabile può adottare, previa diffida di tre giorni, salvi i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione d'ufficio, addebitando le spese nelle forme e con i privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 11

(Pagamento in misura ridotta)

1. Entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il destinatario del verbale può presentare memorie difensive e chiedere di essere sentito dal responsabile competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Eventuali memorie difensive o richieste di audizione pervenute oltre tale termine non vengono esaminate.

2. Al trasgressore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle ordinanze comunali è concessa la possibilità di assolvere alla sanzione, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, mediante pagamento di una somma in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo dell'importo di quest'ultima.

3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando la trasgressione abbia arrecato danni al Comune; in tal caso il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 deve essere trasmesso senza ritardo al dirigente responsabile del servizio.

4. Decorso il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, il responsabile competente in materia, sentiti gli interessati - ove questi ne abbiano fatto richiesta - ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, emette entro i successivi 90 giorni ordinanza motivata di archiviazione ovvero, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

5. 1. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 con le seguenti precisazioni:

a) il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 deve essere trasmesso al dirigente competente in relazione alle materie cui le sanzioni si riferiscono;

b) qualora non sia avvenuto il pagamento entro il termine di 60 giorni, il dirigente nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 per la determinazione dell'entità della sanzione tra un limite minimo ed un limite massimo da irrogare mediante ordinanza-ingiunzione si atterrà, ove possibile, al principio che la sanzione da irrogarsi deve essere determinata nella misura pari alla somma meno favorevole per il trasgressore tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo;

c) la somma da irrogare nel caso di mancata conciliazione ordinaria di cui al punto precedente sarà maggiorata, nel caso di recidiva, del 25%, del 50%, del 75% fino al raggiungimento del massimo edittale;

d) la somma della quale si ingiunge il pagamento comprenderà le spese delle notificazioni rese necessarie e tutte le altre spese sostenute dall'amministrazione comunale per la formazione del provvedimento da determinarsi in misura forfetaria.

Art. 12

(Tulps)

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni al presente regolamento, così come definita dall'art. 8 bis della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modifiche o integrazioni, può essere disposta la revoca o la sospensione di licenze, autorizzazioni o permessi concernenti attività connesse alle violazioni medesime, in relazione all'art. 10 del T.U.L.P.S..

TITOLO II

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

CAPO I NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 13 *(Pulizia delle strade)*

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. **A tal fine osservano scrupolosamente le modalità di smaltimento dei rifiuti indicate dal gestore del servizio, evitando condotte che portino all'insudiciamento del suolo pubblico e al degrado urbano⁵.**

2. Tutti gli operatori economici - che per qualsiasi ragione siano autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione dei mercati, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici o altre iniziative, nelle piazze, vie e negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico - sono responsabili di eventuali danni cagionati alla pavimentazione delle piazze a causa di perdite d'olio dagli automezzi o comunque dall'esercizio della propria attività.

Art. 14 *(Doveri dei proprietari di immobili in caso di nevicata)*

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicata, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, altresì evitare, sui predetti marciapiedi, lo spargimento di sostanze liquide idonee a determinare scivolamenti dei passanti.
3. Le operazioni di getto della neve dai tetti, terrazzi, balconi devono essere effettuate adottando le idonee cautele a evitare danni a persone e/o cose.
4. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili e dalle portinerie dei fabbricati.
5. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
6. L'amministrazione comunale, con propria ordinanza, può disporre obblighi per i proprietari, amministratori, e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
7. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

⁵ *La parte in grassetto è stata aggiunta a seguito della modifica introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.*

Art. 15
***(Doveri dei proprietari di immobili nei casi di rinvenimento
di materiali contenenti amianto) ⁶***

I proprietari ed i conduttori di fabbricati, nonché gli amministratori condominiale e datori di lavoro debbono, in caso di rinvenimento di strutture in cemento amianto o di materiali contenenti amianto:

- far redigere una perizia tecnica da parte di un soggetto qualificato in materia, tesa a localizzare e caratterizzare l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto nella struttura, effettuare eventuali campionamenti ed analisi dei materiali sospetti, eseguire la valutazione del rischio e dello stato delle coperture in cemento amianto tipo "eternit" posate all'esterno, tramite applicazione "dell'indice di degrado" (si veda algoritmo di cui alla DGR VII/1439 del 4/10/2000 e s.m.i.), al fine di esaminare l'eventualità della rimozione/incapsulamento/sovracopertura;

- designare la Figura Responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto negli ambienti di lavoro,

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, di manutenzione ed in occasione di qualsiasi evento che possa causare manomissioni dei materiali contenenti amianto

- mettere in atto un programma di controllo e manutenzione.

- notificare alla ASL competente la presenza di amianto in strutture o luoghi (mod. NA/1 DGR VIII/1526 del 22/12/2005 "censimento")

La suddetta documentazione va sottoscritta da tecnico qualificato in materia e trasmessa alla ASL e Comune competenti per territorio.

CAPO II
**COMPORTAMENTI VIETATI A TUTELA
DEL PATRIMONIO E DEL DECORO**

Art. 16
(Comportamenti vietati)

1 - Sono vietati in tutto il territorio comunale e negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico i seguenti comportamenti e le attività che possono provocare il danneggiamento e/o la deturpazione del patrimonio pubblico :

a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate;

⁶ Si richiamano le seguenti disposizioni: art. 59 duodeces del D. Lgs n.257/2006; art. 4 del D.M. 6 settembre 1994, la Legge 27 marzo 1992 n.257; Legge Regionale 29 settembre 2003 n.17 modificata con L.R. n. 14/2012 e D.G.R. VIII/1526 del 22/12/2005

- b) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; è altresì vietato sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali;
- c) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- d) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- e) effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada;
- f) **imbrattare o**⁷ arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- g) sotto il porticato del Palazzo Municipale, presso gli edifici di valore monumentale e sulle relative gradinate d'accesso è inoltre vietato effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro e al significato monumentale del luogo; effettuare la pulizia personale, di animali e oggetti presso le fontane monumentali;
- h) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; e in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, agli ospedali, nei pressi dei pubblici edifici e nel centro storico. E' vietato utilizzare minori per effettuare la questua. E', altresì, vietato utilizzare animali per il medesimo scopo. L'eventuale mancato rispetto di tale divieto, sanzionato per tre volte nell'arco di un anno, comporta il sequestro dell'animale e il suo affidamento a struttura idonea.
- i) arrestare la marcia del veicolo al fine di: contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento; intrattenersi, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada desumibile anche dal contesto, o dall'atteggiamento; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti di cui alla presente lettera, opportunamente fatte salve le realtà del volontariato che, con veicoli riconoscibili, si propongono di offrire un servizio educativo, informativo ed igienico-sanitario a bassa soglia, in un'ottica di prevenzione del danno e di tutela delle vittime del fenomeno della tratta.
- l) indossare un abbigliamento indecoroso o indecente, ovvero di mostrare nudità. Detto divieto, oltre che motivato dall'esigenza di tutelare il decoro e la decenza, trova applicazione per coloro che esercitano la prostituzione, anche al fine di evitare che da detti illegittimi comportamenti possa conseguire la distrazione dell'attenzione alla guida di chi circola sulla pubblica via a bordo di veicoli, con conseguente pericolo per la sicurezza.

⁷ *La parte in grassetto è stata aggiunta a seguito della modifica introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.*

Art. 16-bis ⁸
Decoro urbano

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.9⁹, comma 3 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9:

- a) nei nuclei di antica formazione (centri e nuclei storici);
- b) aree adiacenti a monumenti e chiese;
- c) scuole plessi scolastici (entro un raggio di 200 metri dagli ingressi principali di ciascun plesso);
- d) parchi, aree protette e giardini comunali o comunque aperti al pubblico;
- e) stazione ferroviaria e parcheggi adiacenti;
- f) parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi di supermercati, centri commerciali ed attività commerciali in genere, comprese le vie pubbliche adiacenti;
- g) spiagge, lidi pubblici ed aree lago diversamente denominate;
- h) parcheggi pubblici o comunque ad uso pubblico;
- i) fermate e capolinea autobus urbani ed extraurbani;
- j) parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi degli ospedali e case di cura;
- k) parcheggi ed aree aperte al pubblico nei pressi ed all'interno dei cimiteri.

l) aree adibite ad attività sportive

- 2. Senza la formale autorizzazione da parte del Comune è vietato occupare il suolo pubblico o soggetto all'uso pubblico, al fine di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell'ordinato assetto del territorio e del decoro urbano.
- 3. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
- 4. E' fatto divieto effettuare operazioni di vendita o mendicizia con le persone circolanti su strada nonché lo stazionamento in dette aree con tende o altre forme di campeggio.

⁸ *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 28 dicembre 2017.*

⁹ Per una più facile e rapida comprensione si trascrive, per intero, l'art. 9 del Dl. Citato.

Capo II Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano

Art. 9 Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che ((impediscono l'accessibilità e la)) fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, e' soggetto alla sanzione amministrativa ((pecuniaria)) del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente ((all'accertamento)) della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10, l'allontanamento dal luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ((nonché dall'art. 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,)) il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 ((del presente articolo)) e' disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.

3. Fermo il disposto dell'art. 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, **i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono ((scuole, plessi scolastici e siti universitari,)) musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ((del presente articolo.))**

4. Per le violazioni di cui al comma 1, ((fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio,)) l'autorità competente e' il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di notificare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n.14/2017, come convertito dalla L.n.48/2017.
6. Nell'ordine di allontanamento sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato e deve essere specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che esercita o svolge, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della notifica dell'ordine. In caso di violazione dell'ordine di allontanamento, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione deve scortare le persone all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, ne trasmette copia con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n.14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.
Il questore, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legge citato, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza può disporre il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9 citato, per un periodo non superiore a sei mesi.
7. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (vendita abusiva).

Art. 17

(Insudiciamento del suolo pubblico)

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche sono, inoltre, vietati i seguenti comportamenti:
 - a) le azioni e le attività che determinano il degrado delle condizioni di decoro, di estetica e di vivibilità urbana quali: sputare in luogo pubblico, gettare mozziconi di sigarette, chewing-gum, lattine, bottiglie ed oggetti vari;
 - b) la derattizzazione con bocconi d'esca avvelenate a cura dei privati senza l'autorizzazione comunale
 - c) svuotare portacenere di veicoli;
 - d) gettare volantini pubblicitari e carta in genere;
 - e) abbandonare sul pubblico suolo **qualsiasi rifiuto, in specie** bottiglie di vetro o di plastica, lattine, contenitori vari, o depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico e **la messa in pristino dello stato dei luoghi**¹⁰;
 - f) soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
2. E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.

¹⁰ *Le parti in grassetto sono state aggiunte a seguito della modifica introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015*

Art. 18

(Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili)

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche nonché nei fossi o corsi d'acqua sversamenti di sostanze liquide e simili che possano arrecare danni all'ambiente
2. E' vietato compiere lungo le strade, spazi ed aree pubbliche operazioni di lavaggio di veicoli, cose ed animali.

Art. 19

(Accampamenti e/o Campeggi)

1. É vietata qualsiasi forma di insediamento sotto forma di accampamento o campeggio - mediante roulotte, camper, carovane, veicoli comunque denominati, attrezzati e trasformati ad abitazione, tende, sacchi a pelo o attrezzature similari - su tutto il territorio comunale al di fuori delle aree a ciò appositamente predisposte. In caso di accertata violazione al predetto divieto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento, si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento nonché richiesta di rimborso delle spese di rimozione e custodia.
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE URBANA

Art. 20 ¹¹

(Disposizioni generali e disciplina del conferimento dei rifiuti)

1. A chiunque non sia contribuente del comune di Lonato del Garda in materia **tassa/tariffa igiene urbana ovvero non sia in regola con il pagamento della medesima tassa/tariffa o appositamente convenzionato**, è fatto **divieto avvalersi del servizio pubblico di raccolta domiciliare di prossimità (porta a porta) e dei Centri di Raccolta Comunali.** ¹²

2. Testo abrogato¹³.

3) I rifiuti definiti come ingombranti compresi i beni di consumo durevoli, i rifiuti pericolosi (quali: -oli minerali -batterie e pile - **accumulatori** - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" o "F" - prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati - lampade a scarica e tubi catodici - siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, del territorio comunale - cartucce esauste di toner per

¹¹ Si rappresenta che per le violazioni agli articoli 20, 21 e 22, le sanzioni amministrative sono state quantificate con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 16/7/2013 da Euro 100,00 a Euro 500,00

¹² Le parti evidenziate in grassetto nel testo del presente articolo sono state oggetto di modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.

¹³ Testo abrogato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015

fotocopiatrici e stampanti), i rifiuti liquidi (quali: -oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti presso luoghi di ristorazione collettiva), i rifiuti organici compostabili (quali: -rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato e scarti ligneo cellululosici naturali, ad esclusione degli scarti di lavorazione del legno), **i rifiuti biodegradabili da cucine o mense**, i rifiuti solidi (quali: - materiali in vetro - contenitori in plastica - materiali di metallo - carta e cartone - polistirolo - legno), **abbigliamento e apparecchiature elettriche/elettroniche (es: frigoriferi, TV-monitor)**, debbono essere conferiti, a cura dell'utente e previa separazione per tipologia, compattazione e verificando che occupino il minor spazio possibile, nei cassoni a cielo aperto e negli appositi contenitori ad essi destinati situati **nei Centri di Raccolta** Comunali negli orari di apertura al pubblico

4. Le pile esaurite devono essere conferite presso gli appositi contenitori esistenti sul territorio comunale ovvero nei centri di raccolta comunali; i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati, dovranno essere conferiti nei contenitori situati presso le farmacie lonatesi, **ovvero nei Centri di Raccolta Comunali**.

5. I proprietari di terreni, o coloro che ne hanno la disponibilità, qualunque sia l'uso o la destinazione degli stessi, dovranno tenerli liberi da ammassi di qualsiasi tipo di rifiuto, ed in situazione di ordine e di decoro, provvedendo anche ad eliminare la fuoriuscita di rami, siepi, pinete ed erbacce sulla pubblica via, e, comunque oltre la recinzione ed il confine della proprietà; ai trasgressori sarà ordinato lo sgombero, senza pregiudizio per ogni azione penale successiva, in caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento.

Art. 21 ¹⁴

*(Comportamenti contrari alle norme
in materia di igiene urbana e raccolta domiciliare di prossimità¹⁵)*

1. E' fatto divieto sostituire i contenitori forniti agli utenti per la raccolta rifiuti con altri non idonei e non previsti dal sistema domiciliare vigente.

2. E' fatto divieto esporre il rifiuto nei giorni e orari non previsti dal vigente calendario delle raccolte.

3. E' fatto divieto danneggiare in qualsiasi modo i contenitori dedicati alla raccolta domiciliare di prossimità (porta a porta).

4. E' fatto divieto esporre il rifiuto con quantitativi, per singola utenza, superiori ad 1 mc. e con peso del singolo contenitore superiore ai 10 Kg.

5. E' fatto obbligo il ritiro, all'interno della proprietà, dei contenitori per rifiuti dopo la raccolta domiciliare di prossimità.

6. L'Amministrazione Comunale, con propria ordinanza, può disporre obblighi per i proprietari, amministratori, e conduttori di immobili relativamente al corretto funzionamento della raccolta domiciliare di prossimità (porta a porta).

7. E' fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

¹⁴ Per le sanzioni connesse alla violazione dell'art. 21, si ricorda che *le sanzioni amministrative sono state quantificate con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 16/7/2013 da Euro 100,00 a Euro 500,00*

¹⁵ *Le parti evidenziate in grassetto nel testo del presente articolo sono state oggetto di modifica approvata con deliberazioni del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015 e n. 21 del 12 giugno 2018.*

Art. 22¹⁶

(Abbandono di rifiuti)

1. E' fatto divieto il deposito e l'abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sia pubblico che privato.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

I trasgressori sono, inoltre, tenuti a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art. 23

(Norme in materia di controllo della popolazione dei piccioni in ambito urbano)

1. E' fatto divieto alla popolazione la somministrazione di alimenti di qualsivoglia natura (mangime o altro), in maniera diretta o indiretta, ai colombi domestici di città, detti in termine faunistico "piccioni torraiolì" presenti nel territorio comunale. Non è ammessa la distribuzione di esche velenose ai colombi o altri sistemi vietati dalle vigenti leggi o non autorizzati, che potrebbero compromettere l'ecosistema della avifauna.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici:

a) la rimozione delle deiezioni e di ogni altro rifiuto derivante dalla presenza dei piccioni, accumulatisi in edifici, stabili od aree urbane (pubbliche e private) e la conseguente accurata disinfezione dei siti.

b) l'eliminazione e la chiusura, con idonei sistemi (reti a maglie sottili e simili), delle zone di nidificazione negli stabili (pubblici e privati) che, in ambito urbano, si identificano con soffitte abbandonate, torri, campanili, edifici fatiscenti, fori ed orifizi nei balconi e simili, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove richiesto;

c) l'installazione di idonei sistemi di dissuasione nei posatoi abituali negli edifici, sia pubblici che privati, quali cornicioni, gronde, fori, fasce marcapiano, frontali, sporgenze, aggetti, rientranze di qualsiasi natura ecc., al fine di impedire lo stazionamento dei colombi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge ove richiesto;

3. E' consentito:

a) effettuare le catture all'interno dei centri abitati anche attraverso l'utilizzo di reti e/o trappole legalizzate con apposito marchio o sigillo, previa acquisizione di idonea autorizzazione da parte del Comune, assicurando altresì che gli interventi avvengano in orari che non arrechino disturbo alla quiete pubblica;

b) adottare interventi volti alla limitazione del numero dei piccioni presenti sul territorio comunale da parte di personale autorizzato, con mezzi consentiti come previsto dalla delibera Provinciale n.512RV del 29/11/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

¹⁶ Per le sanzioni connesse alla violazione dell'art. 22, si ricorda che le sanzioni amministrative sono state quantificate con deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 16/7/2013 da Euro 100,00 a Euro 500,00

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, VOLANTINAGGIO, AFFISSIONI.

Art. 24 *(Divieti)*

1. A salvaguardia dell'ambiente nonché a tutela del decoro cittadino è vietato, sull'intero territorio comunale, affiggere o **collocare** in ogni forma **fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni**, manifesti, volantini e simili collocandoli su beni situati, anche temporaneamente, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico, sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, su alberi, sotto le porte di accesso **e negli stipiti delle stesse**, sui parabrezza o lunotti delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

1.bis Fermo restando i divieti previsti dal comma 1 e quello indicato dall'art.7 comma 15 del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di Commercio su aree pubbliche del mercato settimanale e dei posteggi fuori mercato, è consentito il volantinaggio a mano lungo le strade e in generale in luoghi pubblici.

2. Le ditte dovranno comunicare preventivamente all'Ufficio di polizia locale, anche per le vie brevi (mail, fax e pec), il giorno in cui effettueranno il volantinaggio e le generalità degli operatori incaricati di tale servizio che dovranno essere, in ogni caso, in regola con tutte le norme previdenziali e sulla sicurezza del lavoro.

Il personale incaricato dovrà esibire, su richiesta degli agenti di polizia municipale un tesserino con indicato il nome della ditta per la quale svolge il servizio di distribuzione.

3. Le presenti norme non trovano applicazione in caso di propaganda della fede religiosa e di propaganda politica.

CAPO V

TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 25 *(Divieti)*

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
- b) condurre cani, fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili, privi di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
- c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
- d) guastare o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
- e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
- f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
- g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
- h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;

- i) il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini;
- j) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
- k) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.

Art. 26

(Disposizioni sul verde privato)

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale.
Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
A TUTELA DEL DECORO DEI CENTRI STORICI

Art. 27

(Manutenzioni delle facciate degli edifici)

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze comprese nel centro abitato delimitato ai sensi del codice della strada visibili dal suolo pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione compresi gli intonaci e le tinteggiature che dovranno essere complete su tutto l'edificio.
2. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio e le sue pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, per prevenire pericoli, cadute e allagamenti.

TITOLO VII

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 28

(Disposizioni generali)

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o gli enti competenti in materia (Agenzia Regionale Protezione Ambientale, Provincia, ASL ecc) su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti per l'eliminazione degli stessi.
4. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie.
5. È, comunque, vietato avviare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

Art. 29

(Lavoro notturno)

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative, comprese quelle derivanti da cantieri edili, che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
2. Nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12.30 e le 15.30.
3. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - taglia-asfalto a disco;
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - scarificatore;

- motosega;
- tosaerba con motore a scoppio;
- autobetoniera;
- betoniera;
- autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
- rullo compressore;
- escavatore;
- pala meccanica;

4. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.

Art. 30

(Spettacoli e trattenimenti)

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.

Art. 31

(Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi)

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Art. 32
(*Obblighi per i gestori dei circoli privati*)

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 33
(*Schiamazzi*)

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Art. 34
(*Abitazioni private*)

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e tra le ore 12.30 e le ore 15.30 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art. 29 del presente regolamento (LAVORO NOTTURNO).

Art. 35
(*Strumenti musicali*)

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

Art. 36

Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita nelle zone a traffico limitato di Lonato del Garda ed altresì in un raggio di 200 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.

2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione nelle restanti zone dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le norme contenute nell'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.

5. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni ove sussistano regolamenti specifici per la tutela dall'inquinamento acustico.¹⁷

Art. 37

Divieto di accensione di fuochi ed utilizzo oggetti infiammabili

1 E' vietato su tutto il territorio comunale, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare fiammiferi, zolfanelli, mozziconi, tizzoni e altri oggetti accesi, **nonché accendere ed utilizzare mongolfiere giocattolo in carta (lanterne volanti)¹⁸.**

Art. 38

(Emissioni odorogene)

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e provinciali in materia di emissioni odorogene, chiunque eserciti un arte, un mestiere o un industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. Il Comune o gli enti competenti in materia (l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, Provincia, ASL ecc) su reclamo o d'ufficio, accertano la natura delle emissioni odorogene e adottano i più idonei provvedimenti per l'eliminazione degli stessi.

3. Chiunque non adotti ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini in materia emissioni odorogene è punito, sempre che il fatto non costituisca reato (art. 674 c.p), con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

¹⁷ *Le parti evidenziate in grassetto nel testo del presente articolo sono state oggetto di modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.*

¹⁸ *Le modifiche indicate in grassetto sono state approvate con deliberazione consiliare C.C n. 7 del 03/06/2014.*

TITOLO VIII

NORME A TUTELA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI E A PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI MEDESIMI

Art 39 *(Condotta dei cani)*

- 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.¹⁹**
- 2. E' sempre fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico applicare la museruola **oppure** condurre il cane con il guinzaglio. Dovranno, altresì, applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.**
- 3. Nelle aree attrezzate a gioco dei bimbi, per motivi igienico sanitari, è vietato introdurre cani, ancorché al guinzaglio e con la museruola, fatta eccezione per quelli che accompagnano persone invalide.**
- 3.bis Nelle aree di sgambatura cani, ove previste, sono ammessi esclusivamente i proprietari/conduttori ed i loro cani che possono essere lasciati liberi da guinzaglio purchè sotto controllo e responsabilità dell'accompagnatore. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose, ai cani femmina in calore, ai cani non in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina. E' fatto obbligo possedere idonea attrezzatura per la raccolta di eventuali deiezioni del proprio cane da smaltire negli appositi contenitori e mantenere costantemente chiusi gli accessi.²⁰**
- 4. Per motivi igienico sanitari, è vietato introdurre cani nel tratto di spiaggia antistante il Lido di Lonato, **non dotati** di guinzaglio e con la museruola fatta eccezione per quelli che accompagnano persone invalide. **I proprietari/conduttori hanno l'obbligo di possedere idonea attrezzatura per la raccolta di eventuali diezioni del proprio cane da smaltire negli appositi contenitori.**²¹**
- 5. E' vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione e manipolazione di alimenti e bevande (cucine, laboratori alimentari ecc).**
- 6. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.**

¹⁹ Art. 1, comma 1 dell'Ordinanza 3 marzo 1999 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

²⁰ *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.*

²¹ *Le parti evidenziate in grassetto nel testo del presente articolo sono state oggetto di modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.*

Art. 40

(Dotazione di idonei strumenti di pulizia)

1. Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere in grado di esibire a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta ed idoneo contenitore delle deiezioni, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene o comunque da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua.
2. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere, dovrà essere depositato nei cestini porta rifiuti stradali o in mancanza dovrà essere riposto nei propri rifiuti domestici.
3. E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato delle deiezioni solide dei cani.
4. L'accompagnatore del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico, deve provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni solide prodotte dal cane e alla pulizia del suolo, sia esso pavimentato o aiuola verde, utilizzando idoneo strumento di raccolta e contenitore come prescritto nell'articolo precedente.

Art. 41

(Disposizioni generali in materia di protezione e tutela degli animali)

1. Fermo restando quanto previsto da leggi statali o regionali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con le predette disposizioni. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico di supporto, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

Art. 42

(Tutela degli animali domestici)

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, di provocare loro danno o sofferenza, percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi, privazioni e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.

Art. 43

(Protezione della fauna selvatica)

1. Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna **selvatica**²², sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

²² Parola aggiunta a seguito delle modifiche approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.

Art. 44

(Divieti specifici)

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. È vietata la detenzione di animali di qualsiasi specie, esposti alle intemperie, senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
3. È vietato trasportare cani e altri animali domestici chiusi nel baule dell'auto o comunque all'interno di contenitori che non assicurino un'adeguata aerazione e illuminazione.
4. **E' vietato esporre nelle vetrine commerciali o all'esterno degli stessi esercizi tutti gli animali d'affezione. Sono "animali d'affezione" quelli che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo. E' vietato destinare al commercio cani e gatti di età inferiore a 60 giorni.** Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, aerazione e illuminazione adeguati alle necessità della specie e dell'età.
5. È fatto divieto di utilizzare gli animali per la pratica dell'accattonaggio: in particolare è vietata l'esposizione di animali non in buono stato di salute, cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare.
6. Il proprietario o il custode di un animale è tenuto a garantire costantemente le cure necessarie, un'alimentazione adeguata per qualità e quantità e il corretto trattamento dello stesso facendo ricorso, ove necessario, al veterinario.
7. È vietata l'organizzazione di combattimenti tra animali di qualsiasi specie. È vietato altresì assistere a combattimenti organizzati tra animali.

Art. 45

(Animali molesti)

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero di non nuocere all'incolumità altrui.

Art. 46

(Mantenimento dei cani)

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione presso il canile sanitario di Brescia ovvero presso i medici veterinari liberi professionisti autorizzati dall'ASL
2. E' vietato tenere costantemente cani legati o a catena. E' consentito legare momentaneamente il cane solo in caso di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo nell'arco della giornata. La catena deve essere di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità ed i cani dovranno potersi muovere senza restare impigliati nell'attacco stesso. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. E' altresì vietato tenere legato un cane a nodo scorsoio. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e i contenitori dell'acqua e del cibo.
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno. In ogni caso deve essere garantita l'incolumità di terzi.
4. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box, rimesse, cantine, box chiusi sui quattro lati) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

Agli animali detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere assicurato un'alimentazione e controllo regolare da parte del proprietario o da persona da lui incaricata.

Art. 47

(Animali liberi)

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

2. È vietato lasciare, distribuire o somministrare cibo negli spazi pubblici nelle aiuole nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi fatto salvo il personale appositamente incaricato e riconosciuto dall'Amministrazione Comunale²³.

²³ *Le parti evidenziate in grassetto nel testo del presente articolo sono state oggetto di modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015*

TITOLO IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art 48

(Modalità di esercizio dell'attività)

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della medesima giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L. R. 2 febbraio 2010, n. 6, l'esercizio del commercio di cui al comma 1 è vietato su tutto il tratto di via Mantova sito sul territorio del comune di Lonato del Garda (SS 567 del Benaco) dal km 5,950 (confine con il comune di Castiglione d/S) al km 7,450 (al confine con il comune di Desenzano d/G) e sulle strade laterali intersecantesi con via Mantova per un minimo di 300 metri dall'intersezione stessa **nonché tutto il tratto di Via Piave e di Via Trivellino (SS 668²⁴)**. La Giunta Comunale individua ulteriori tratti di strada oggetto di limitazioni e divieti per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4 della L. R. 2 febbraio 2010, n. 6, la Giunta Comunale individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio di cui al comma 1 è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.

²⁴ *Le parti evidenziate in grassetto sono state aggiunte con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015*

TITOLO X

CONCESSIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE PER I CIRCHI E PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 49 *(Disposizioni generali)*

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di concessione delle aree comunali idonee per l'installazione di circhi e/o delle attività dello spettacolo viaggiante.
2. Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.
3. Le concessioni delle aree comunali sono di norma temporanee, per periodi non eccedenti i 30 giorni, eventualmente prorogabili.
4. La Giunta Comunale delibera l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ed eventuali limitazioni temporali.
5. La concessione delle aree per le singole attrazioni e gli atti conseguenti sono rilasciati previa presentazione della domanda da parte degli esercenti che dovrà essere depositata all'ufficio protocollo almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per lo spettacolo con allegata la dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico ed, eventuali ulteriori oneri stabiliti dall'Amministrazione comunale per la copertura dei costi conseguenti all'esercizio dell'attività ed al suo protrarsi nel tempo (servizi di pulizia ecc.).
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'utilizzo di aree pubbliche per le finalità di cui al presente articolo, in occasione e nelle località ove si svolgono manifestazioni, feste e sagre e limitatamente alla durata di tali eventi. In tal caso non si applica il termine di 90 giorni di cui al comma precedente.
7. In deroga alle limitazioni stabilite dal presente articolo, possono, altresì essere rilasciate dai competenti settori comunali e su conforme indirizzo della Giunta Comunale, concessioni per l'installazione di giostre per bambini all'interno dei parchi e giardini comunali o in altri luoghi da individuarsi con delibera di tale organo.

TITOLO XI

DISCIPLINA DELL'ACCESSO, DELL'USO E DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBATURA CANI

(introdotto con deliberazione consiliare n. 31 del 29/04/2019)

Art. 50

(Oggetto di disciplina)

Le disposizioni del presente Titolo detta norme finalizzate a garantire la fruizione dell'area di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 51

(Definizioni)

Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola (salvo quanto disposto dal successivo art.4) purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento. Le aree a ciò destinate possono, purchè appositamente segnalate, essere distinte e riservate anche in relazione alle dimensioni dei cani.

Possessore/accompagnatore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente registrati, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 52

(Ambito di applicazione)

Le norme del presente Titolo si applicano esclusivamente all'area di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.

Gli animali devono essere introdotti unicamente nelle aree loro riservate di cui viene data pubblicità con cartelli all'ingresso.

Art. 53

(Oneri e obblighi dei fruitori dell'area)

Le aree di sgambatura cani sono da considerarsi aree di servizio dedicate esclusivamente alla sgambatura e ricreazione dei cani, pertanto, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 14. I bambini possono avere accesso all'area solo se accompagnati da un adulto.

I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambatura e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.

Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito la museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone od animali o su richiesta dell'autorità competente.

I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente

presenti nell'area.

Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, il cancello di ingresso. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e dopo aver verificato che ciò non comporti danno e/o disturbo agli eventuali altri utenti presenti, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica.

I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani in modo da intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.

E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area.

I cani appartenenti a razze la cui aggressività non può essere facilmente controllata sono obbligati ad indossare la museruola e il guinzaglio.

Su tutta l'area di sgambatura sono vietati utilizzi dell'area diversi dallo sgambamento cani; è vietato altresì svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).

In tutta l'area non è consentito introdurre arredi o strutture non regolamentate.

È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica.

A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani, cui è affidata prioritariamente l'igiene delle aree, di:

- essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Il proprietario detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

In caso di mancato rispetto di tali regole i proprietari e i cani devono lasciare il parco.

Art. 54

(Oneri e obblighi del Comune)

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 55

(Apertura dell'area)

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, dalle ore 6 alle ore 21, fatte salve eventuali riduzioni

dell'orario di apertura per motivi di pubblico interesse.

In deroga a quanto sopra previsto il Comune può prevedere la chiusura delle aree per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali.

Art. 56

(Attività di vigilanza)

La funzione di vigilanza sull'utilizzo delle aree viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario della A.S.L. può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Art. 57

(Accordi per la gestione delle aree)

L'Amministrazione comunale si rende disponibile a dar vita ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree. Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Associazioni di volontariato sarà regolato da apposita convenzione.

Art. 58

(Sanzioni)

Salvo diversa disposizione di legge e fatte salve le sanzioni previste dalle norme speciali, per le violazioni alle disposizioni della presente disciplina si applica l'art. 10 del presente regolamento

TITOLO XII

DISCIPLINA SULL'IMPIEGO DEI FERTILIZZANTI DI TIPO B SUI SUOLI DEL TERRITORIO COMUNALE

(Il presente titolo è stato inserito a seguito di modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 19 giugno 2019)

Art. 59

(Premessa e definizioni)

I fertilizzanti sono mezzi tecnici, utilizzati in agricoltura e giardinaggio, che permettono di creare, ricostituire, conservare o aumentare la fertilità del terreno. Secondo il tipo di miglioramento che conferiscono al suolo, i fertilizzanti si distinguono come:

Concimi, in quanto arricchiscono il terreno in uno o più elementi nutritivi.

Ammendanti, che migliorano le proprietà fisiche del terreno modificandone la struttura e/o la tessitura (fra questi sono compresi i fanghi di depurazione trattati a norma di legge prima dello spandimento). Correttivi, che modificano la reazione dei terreni anomali spostando il pH verso la neutralità (fra questi sono compresi i gessi di defecazione trattati a norma di legge prima dello spandimento).

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di utilizzazione agronomica da parte delle aziende del territorio comunale di prodotti fertilizzanti provenienti da attività industriali di recupero di residui di lavorazione e/o rifiuti.

Sono pertanto esclusi i prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica quali effluenti da allevamento, già normati dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Rientrano nel presente Regolamento anche il digestato in uscita dal processo di digestione anaerobica prodotto utilizzando residui di lavorazione industriale o rifiuti/matrici di origine organica non zootecniche extra-comunali e prodotto riciclando materiali esterni non tipici del luogo, dell'azienda agricola e dell'allevamento zootecnico.

E' pertanto escluso il digestato in uscita dagli impianti di biogas presenti sul territorio comunale che utilizzano esclusivamente effluenti da allevamento e prodotti provenienti dalle attività agricole.

Di seguito il termine "fertilizzante B" viene utilizzato per indicare i concimi, gli ammendanti, i correttivi e il digestato così come descritti e specificati in premessa.

I fanghi di depurazione civile a beneficio dell'agricoltura vengono citati esplicitamente nel regolamento, precisando i termini, fanghi trattati a norma di legge (decreto legge 99/92) e pronti per lo spandimento; così come vengono citati i "gessi di defecazione" trattati a norma del DL 75/2010.

Art. 60
(Finalità)

Fermo restando la disciplina nazionale e regionale in materia di utilizzo dei "*fertilizzanti B*" in ambito comunale, si disciplina l'utilizzazione di tali prodotti per la salvaguardia dell'ambiente e dei terreni agricoli valutandone la reale necessità di utilizzo visto che, essendo derivati da lavorazioni industriali e non, possono contenere sostanze pericolose. L'utilizzazione agronomica dei "*fertilizzanti B*", siano essi di origine organica che chimica, non può essere causa di impaludamento dei suoli, ruscellamento nei fossi e nei canali e il loro utilizzo non deve essere causa di noie e molestie ai residenti limitrofi alle zone agricole per odori e/o proliferazione d'insetti.

Art. 61
(Norme Generali)

In considerazione al fatto che l'intera Superficie Agraria Utile del territorio comunale è stata individuata come vulnerabile dai nitrati di fonte agricola dgr 3297/2006 dalla Regione Lombardia.

Per gli effetti della Direttiva Nitrati 676/91/CE, che regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola e che conseguentemente al suolo potrà essere apportato un quantitativo di azoto non superiore a 170 Kg/Ha all'anno, si stabilisce che l'impiego dei "*fertilizzanti B*" compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, è subordinato alla previa presentazione al Comune di uno studio pedo-agronomico che valuti la reale necessità di utilizzo di tali prodotti, qualora non contengano azoto. In caso contrario dovranno essere inseriti nella Comunicazione Nitrati attraverso il portale SISCO di Regione Lombardia e contemplati nel bilancio azotato della azienda utilizzatrice, in questo caso si dovrà trasmettere copia al Comune della Comunicazione inoltrata. Si ricorda che la Direttiva Nitrati 676/91/CE regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola e che conseguentemente al suolo potrà essere apportato un quantitativo di azoto non superiore a 170 Kg/Ha all'anno, fermo restando le eventuali deroghe concesse per ogni singola azienda del territorio comunale secondo quanto stabilito dal DECRETO 5403 DEL 10/06/2016 (Deroga Nitrati a 250 kg/ha/anno di azoto da effluenti di allevamento).

Si stabilisce inoltre che le aziende che hanno richiesto la deroga Nitrati a 250 kg/ha/anno di azoto devono considerare in deroga solo gli effluenti da allevamento di provenienza zootecnica/agricola.

Contenuti dello studio pedo-agronomico da presentare preventivamente al Comune:

- a) indagine pedoagronomica dei suoli a firma di un agronomo, perito agrario o agrotecnico, iscritti all'albo professionale, in cui sia valutata, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità di utilizzo sul suolo dei "*fertilizzanti B*" prescelti.
La valutazione dovrà prevedere analisi ante e post impiego avendo cura di valutare l'accumulo delle sostanze applicate al suolo e l'asportazione da parte delle colture;
- b) colture praticate e loro estensione avendo cura di indicare anche l'incolto;
- c) superficie dei suoli utilizzata e relativo titolo di possesso (proprietà, affitto, concessione d'uso, altro);
- d) quantità e qualità dei "*fertilizzanti B*" acquistati o acquisiti ad altro titolo;

- e) modalità e tempi di utilizzazione in relazione alle aree omogenee, alle colture, ai suoli, ai mezzi di distribuzione;
- f) referto analitico dei "fertilizzanti B" utilizzati, redatto da laboratorio accreditato in data non anteriore a 50 gg dall'utilizzo programmato;
- g) individuazione planimetrica - su CTR 1:10.000 - dei suoli interessati dallo spandimento dei "fertilizzanti B" compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, indicando dettagliatamente i mappali interessati.

Art. 62

(Digestato e Biodigestato)

La composizione e l'inquadramento normativo del digestato e biodigestato variano in funzione:

- della tipologia di biomasse in entrata;
- della classificazione (agricola o meno) dell'attività di valorizzazione energetica delle stesse;
- delle sue modalità di trattamento in uscita dall'impianto di digestione.

Il digestato e biodigestato danno origine a due frazioni con caratteristiche e finalità d'uso opposte se sottoposti al processo di separazione solido/liquido:

- nel processo di separazione solido/liquido si ottiene una frazione liquida contenente elementi nutritivi nelle stesse quantità presenti nelle biomasse in entrata ma in forma più facilmente assimilabile rispetto alle matrici di origine ed avrà quindi le caratteristiche di un concime a pronto effetto con un potere nutrizionale non inferiore alle stesse.
- nella frazione solida, invece, si avrà la sostanza organica non digerita che assumerà proprietà ammendanti cioè in grado di apportare miglioramenti alla struttura del terreno. Dal punto di vista agronomico, l'azoto viene convertito sino a più del 70% in azoto ammoniacale rendendosi maggiormente disponibile per le colture.

In attesa di un atto normativo unico che riesca a fare chiarezza e a trattare in maniera esaustiva le diverse casistiche verificabili, come già stabilito nel paragrafo precedente, si stabilisce che l'utilizzo al suolo di tale prodotto è subordinato alla previa presentazione al protocollo del Comune di uno studio pedoagronomico che tenga conto dei medesimi contenuti sopra indicati.

Le condizioni che al momento sono da considerarsi associate per poter utilizzare in campo il digestato senza sconfinare nell'ambito della sua classificazione a rifiuto e quindi senza dover classificare il suo uso agronomico come "operazione di recupero rifiuti" ("spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura", codice R10 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006) soggetta a specifica autorizzazione, sono:

- l'assenza di biomasse in ingresso al digestore classificabili come rifiuti;
- l'inquadramento dell'attività di trasformazione energetica delle biomasse come attività agricola "connessa" (ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del codice civile e di quanto stabilito dalle Finanziarie 2006 e 2007);
- l'assenza di trattamenti e trasformazioni merceologiche o qualitative del digestato (o delle sue frazioni separate solida/liquida) prima dell'utilizzo in campo.

Quando le matrici organiche in ingresso al digestore sono reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse- non rifiuto, il digestato, ai sensi del DM 25/02/2016, può essere assimilato agli effluenti animali e il suo spandimento in campo (tal quale o nelle sue frazioni separate solida-palabile/ liquida - non palabile) è assoggettato alle prescrizioni contenute nello stesso DM circa tempi di stoccaggio, criteri e divieti di spandimento, modalità di trasporto, adempimenti documentali e, soprattutto, dosaggi di nutrienti: *max 170 kg/ha/anno di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Vulnerabile ai Nitrati da fonte agricola (Zvn), inteso come quantitativo medio aziendale.*

Il Comune si riserva, a semplice richiesta ed in ogni momento, di chiedere al produttore e/o trasportatore la dimostrazione del permanere delle condizioni di assimilazione del digestato e biodigestato al D.M. 25/02/2016.

Art. 63

(Modalità di utilizzazione e distribuzione)

La distribuzione dei materiali organici palabili, letame, pollina, compost, ecc. deve avvenire solo con spandiletame, cioè con sistemi che garantiscano una distribuzione agronomica sul campo omogenea.

E' vietato l'utilizzo di ruspe o altri sistemi che non garantiscano l'uniformità di distribuzione.

La distribuzione di prodotti non palabili deve avvenire con mezzi quali carri botte, manichette con interratori, ecc. e comunque con sistemi rasoterra, con interratori o facendo seguire la lavorazione alla distribuzione al fine di evitare esalazioni o odori molesti nell'ambiente.

A - Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di polveri, odori, aerosol verso aree non interessate da attività agricola, compresa le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare in modo tale da evitare l'insorgenza di odori molesti e/o problemi di igienico sanitari e molestie olfattive alla popolazione;
- b) misure idonee ad evitare la proliferazione di insetti;
- c) l'uniformità di applicazioni dei prodotti utilizzati;
- d) la prevenzione dalla percolazione dei "fertilizzanti B" nei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- e) la distribuzione sul suolo deve avvenire entro le 3 ore dal deposito in campo dei "fertilizzanti B" (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, Allegato-punto 3) e deve essere seguita dall'interramento entro lo stesso tempo;
- f) il conferimento del cumulo non può avvenire dopo le ore 17.00 (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, Allegato-punto 3);
- g) il conferimento non può avvenire la domenica e nei giorni festivi;
- h) il cumulo non deve superare i 90 mc (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, Allegato-punto 2) e deve essere superficiale;
- i) le tempistiche di distribuzione rispettano i periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura (D.G.R. 6/6/2016 n. X/5269, Allegato-punto 5);

- l) il conferimento e la distribuzione di tutti i "*fertilizzanti B*" avverranno secondo le stesse modalità previste per la direttiva nitrati e cioè previa presentazione al Comune delle giornate ed orari in cui si prevede il conferimento e spandimento dei prodotti utilizzati con indicazione dei relativi mappali direttamente interessati.

B - L'utilizzo dei "fertilizzanti B" compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione o tutte le sostanze previste dal DM 75/2010 è vietato:

- a) a una distanza inferiore a 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. VIII A/2244 del 29 marzo 2006 e s.m. e i.;
- b) a una distanza inferiore a 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- c) a una distanza inferiore a 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- d) ad una distanza inferiore a 200 metri dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;
- e) nella stagione autunno - invernale, di norma dal 1 Dicembre a fine Gennaio; lo spandimento e l'accumulo sono comunque vietati negli stessi periodi definiti dalla normativa regionale per il letame;
- f) nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno;
- g) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- h) a una distanza inferiore a 500 metri da area residenziale (agglomerato abitato come definito dal codice della strada, limite esterno) per tutte le matrici compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, compresi quindi materiali e non solo rifiuti ;
- i) a una distanza inferiore a 200 metri da case sparse. Tale distanza può essere ridotta previo parere sottoscritto da parte di tutti i residenti interessati che deve essere depositato presso il Comune;

Per la misura della distanza di cui al precedente punto h) si prenderà quella minima tra la perimetrazione del centro abitato approvata dal Comune e lo spandimento effettuato, mentre la distanza per il punto precedente i) sarà presa dal punto più vicino della casa (intesa come corpo di fabbrica ad uso residenziale ed effettivamente abitato così come risultante dai registri comunali) più prossima allo spandimento eseguito. Nel computo della distanza si potrà tollerare un errore di 5 metri dato dalla scala cartografica.

Art. 64

(Accumulo temporaneo)

L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire in prossimità e/o sui terreni utilizzati per lo spandimento.

La quantità di "fertilizzante B" deve essere funzionale alle capacità ricettive

dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi. L'altezza del cumulo non potrà essere maggiore di 2 metri e non potrà superare il volume di 100 metri cubi.

L'accumulo è ammesso solo per il tempo tecnico finalizzato allo spandimento in campo (24 ore)

L'accumulo dei fertilizzanti deve essere a non meno di:

- 5 metri dalle scoline;
- 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

Art. 65

(Ordinanze - Prescrizioni – Sanzioni)

Nel caso in cui non venga rispettato quanto regolamentato dal presente Regolamento il Dirigente del Servizio incaricato ordina il divieto di impiego dei "*fertilizzanti B*" compresi fanghi di depurazione e/o gessi di defecazione, per motivi igienico-sanitari e di tutela ambientale.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento si applicheranno le seguenti sanzioni cumulabili tra di loro:

- 1 - mancata presentazione dello studio pedoagronomico di cui agli articoli 61 punto a) e 62, sanzione pecuniaria di €. 500,00;
- 2 - presentazione dello studio pedoagronomico non conforme a quanto previsto all'articolo 61 punto a), sanzione pecuniaria di €. 500,00;
- 3 - mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 63 di €. 500,00 con obbligo di ripristino dello stato di fatto se del caso;
- 4 - mancato rispetto di tutti i punti dell'articolo 63 punto A di €. 500,00;
- 5 - mancato rispetto di tutti i punti dell'articolo 63 punto B di €. 500,00;
- 6 - mancato rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 64 di €. 500,00;

In caso di recidiva che attenga anche una sola delle figure coinvolte nello spandimento in ogni suo procedimento, le precedenti sanzioni pecuniarie sono elevate nel limite massimo:

Sono comunque fatte salve le ulteriori sanzioni pecuniarie e/o accessorie applicabili e cumulabili.

L'amministrazione comunale ha facoltà di effettuare controlli del corretto utilizzo agronomico dei fertilizzanti sui terreni anche attraverso propri incaricati professionalmente specializzati nella materia.

Art. 66

(Normativa di riferimento vigente)

- Direttiva Nitrati 676/91/CE che regola la prevenzione e la riduzione dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde derivanti dall'attività agricola;
- D. Lgs. 99/92 in materia di fanghi di depurazione;
- D. Lgs. 152/06 e s.m.i. " Norme in materia ambientale";
- DGR 5171/2016 "Approvazione del Programma d'Azione Regionale per la Protezione delle Acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle Zone Vulnerabili", ai sensi della Direttiva Nitrati 91/676/CEE" che sostituisce la Delibera della Regione Lombardia del 14 settembre 2011 - n. IX/2208;
- D. Lgs. 75/2010 " Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88".

- Decreto n. 5403 del 10/06/2016 identificativo atto n. 330 Direzione Generale Agricoltura, oggetto "Approvazione delle disposizioni attuative per l'adesione alla deroga concessa dalla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel periodo 2016-2019 che sostituisce la DGR 22 dicembre 2011 - n. IX/2739 "Deroga Nitrati a 250 kg/ha di azoto".
- Deliberazione n° X / 2031 seduta del 01/07/2014. "Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della DGR 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (a seguito di parere della Commissione Consiliare) - (di concerto con l'assessore Fava).
- D.M. 25.02.2016: utilizzazione agronomica effluenti allevamento e acque reflue - 19 aprile 2016. che abroga e sostituisce il DM 07/04/2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.LGS. 11 maggio 1999, n. 152.
- Legge 16 novembre 2018, n.130 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28/09/2018 n.109, recanti disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze".
- D.D.U.O. (D.G. Ambiente e Clima) Ricognizione dei limiti di concentrazione caratterizzanti i fanghi di depurazione idonei per l'utilizzo in agricoltura, a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali di cui alla Legge 16 novembre 2018, n.130 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28/09/2018 n.109, recanti disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze".

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

(Il presente titolo è stato inserito a seguito di modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 19 giugno 2019)

Art. 67

(Servizi su richiesta dei privati)

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
 - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
 - b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada);
 - c) manifestazioni organizzate da privati in aree pubbliche.²⁵**
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 68

(Abrogazioni)

1. Il regolamento di polizia urbana precedentemente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ è abrogato.
2. E' altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 69

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'espletamento delle formalità di pubblicazione, in conformità alle prescrizioni del vigente Statuto comunale.

²⁵ *Le parti evidenziate in grassetto nel testo del presente articolo sono state oggetto di modifica approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 dicembre 2015.*